



# Ordinanza sull'Istituto federale di metrologia (OIFM)

**Modifica del 16 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 novembre 2012<sup>1</sup> sull'Istituto federale di metrologia è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Il METAS svolge i seguenti compiti conferitigli dietro compenso:

- c. fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; in particolare:
  1. funge da laboratorio nazionale di riferimento secondo l'articolo 43 della legge del 20 giugno 2014<sup>2</sup> sulle derrate alimentari e l'articolo 60 dell'ordinanza del 27 maggio 2020<sup>3</sup> sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr), fatto salvo l'articolo 59 capoverso 2 OELDerr,
  2. effettua analisi biologiche e chimiche nei settori della sicurezza alimentare e della nutrizione, segnatamente nell'ambito di studi di monitoraggio nazionali;

<sup>1</sup> RS 941.272

<sup>2</sup> RS 817.0

<sup>3</sup> RS 817.042

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr